

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3689 del 06/08/2020
Oggetto	Società OPIFICIO BIO AEDILITIA SRL in Comune di Bondeno - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3768 del 05/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sei AGOSTO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 7997/2020/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società **OPIFICIO BIO AEDILITIA SRL** con sede legale e stabilimento nel Comune di Bondeno. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI PER L'EDILIZIA.**

### LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 07/02/2020, trasmessa dallo SUAP del Comune di Bondeno e assunta al P.G. di Arpae il 03/03/2020 con il n. PG/2020/34575, presentata al SUAP del Comune di Bondeno in data 07/02/2020 PG 4503, dalla Società **OPIFICIO BIO AEDILITIA SRL**, nella persona del Sig Arrigo Maini in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Bondeno, Via Matteotti 115, CF 01504880384 e stabilimento nel Comune di Bondeno al medesimo indirizzo della sede legale, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI PER L'EDILIZIA;**
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività nuova, richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/0;
  - nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
  - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95
- Vista altresì:
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
  - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
  - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque

meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, presente nella documentazione allegata all’istanza, con la quale si dichiara che l’attività, sebbene non rientri tra quelle elencate all’Allegato B del DPR 227/2011, presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica Comunale;
- Vista la nota di Arpae – SAC Ferrara di indizione della Conferenza dei Servizi PG/2020/48119 del 30/03/2020
- Vista la relazione tecnica con richiesta di integrazioni in merito alle emissioni in atmosfera di Arpae Servizio Territoriale PG/2020/51562 del 06/04/2020;
- vista la richiesta di integrazioni di Hera SpA assunta la PG di Arpae in data 22/04/2020 con il n PG/2020/59014;
- Vista la documentazione integrativa della Società in oggetto trasmessa dal SUAP del Comune di Bondeno e assunta al PG di Arpae in data 22/06/2020 con il n PG/2020/89293;
- Vista la relazione tecnica in merito alle emissioni in atmosfera di Arpae Servizio Territoriale PG/2020/95458 del 02/07/2020;
- Visto il parere del Comune di Bondeno, trasmesso dal SUAP del Comune di Bondeno e assunto la PG di Arpae in data 17/07/2020 PG/2020/103328, in merito all’aspetto urbanistico e sanitario delle emissioni in atmosfera e allo scarico in pubblica fognatura escluso ogni altro recapito, così come previsto dal regolamento del SII, con le seguenti prescrizioni:
  - tutti i rifiuti originati dall’attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le

operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- visto il contestuale nulla osta senza prescrizioni in merito all’impatto acustico, trasmesso con il suddetto parere;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all’approvazione dell’assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell’Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell’incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

**A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Bondeno alla Società **OPIFICO BIO AEDILITIA SRL**, nella persona del titolare/legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bondeno Via Matteotti 115 CF 01504880384 ed impianto nel Comune di Bondeno al medesimo indirizzo della sede legale, c per l'esercizio dell'attività **PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI PER L'EDILIZIA**.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", denominata **E1, E2 ed E3**;

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

<b>EMISSIONI</b>	<b>E1 essiccazione</b>	<b>E2 trasporto inerti</b>	<b>E3 miscelazione e insaccamento</b>
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	8640	6120	9000
Durata (ore/giorno)	4	4	4
Altezza minima (m)	12	8	8,6
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )			
Materiale particellare	20	20	20
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	400	–	--

Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	200	–	–
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto

3. L'altezza minima dei camini dovrà essere più alta di almeno 40 cm dal colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;
4. La Società in oggetto dovrà eseguire autocontrolli alla emissione **E1, E2 ed E3** con **frequenza annuale**;
5. per quanto riguarda le emissioni **E1, E2 ed E3** :
  - 5.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Comune di Bondeno ed ad Arpa**;
  - 5.2. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le nuove emissioni devono essere **messe a regime**;
  - 5.3. dalla data di messa a regime delle emissioni ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle nuove emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Bondeno ed ad Arpa**;
6. Relativamente alle emissioni diffuse, generate dai cumuli dei materiali lapidei realizzati all'esterno su stabilizzato drenante, dovranno essere usati tutti gli accorgimenti per la limitazione del loro impatto mediante umidificazione superficiale del materiale depositato, la pulizia periodica della pala e la bagnatura periodica del materiale di manovra. Ai fini di adottare tutte le cautele atte a contenere il più possibile la polverosità diffusa durante le lavorazioni, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti, dovrà essere programmata la pulizia periodica delle superfici pavimentate e del piazzale di manovra
7. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni me-

- teoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata a Provincia ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
8. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
  9. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";
  10. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
  11. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
  12. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, informando anche la Provincia, **entro 24 ore** dall'accertamento.
  13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al

fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, la Provincia e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Bondeno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Bondeno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Bondeno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Bondeno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Bondeno.

*firmato digitalmente*

La Responsabile del Servizio

*Dott.ssa. Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**